



**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO D'APPALTO PER
FORNITURA CON MONTAGGIO IO OPERA DI MOBILI E ARREDI
DELLA NUOVA SEDE DI BRIANZACQUE S.R.L.**

Brianzacque s.r.l.



Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO	4
Art. 2. DURATA	4
Art. 3. IMPORTO	4
Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI	5
Art. 5. CONTROLLO DELLA FORNITURA IN OPERA	5
Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA	5
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	5
Art. 8. CRITERI	5
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDEZA DELLE PRESTAZIONI	5
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI	6
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	6
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE	7
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI	9
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	9
Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE	10
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI	11
Art. 18. PENALITÀ	11
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE	11
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	11
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 23. PAGAMENTI	12
Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 26. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO	15
Art. 27. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO	15
Art. 28. CONTROVERSIE	15



PREMESSA

Brianzacque S.r.l. è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- OHSAS 18001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.



Art. 1. OGGETTO

L'offerta ha per oggetto la fornitura in opera di mobili e arredi per nuova palazzina di Brianzacque s.r.l. identificata come Palazzina D sita in Monza Viale Enrico Fermi 105;

L'appalto comprende la fornitura, trasporto e montaggio, ma anche lo smontaggio di 16 scrivanie e 5 armadi e il loro smaltimento. Gli spazi da arredare sono siti al primo piano della palazzina D; l'ascensore non potrà essere utilizzato come montacarichi.

Per gli arredi da smaltire, gli stessi saranno conferiti agli impianti autorizzati e dovrà essere redatto apposito documento di invio presso i centri autorizzati allo smaltimento;

Le specifiche tecniche con indicazione della quantità, qualità e del tipo di arredo sono riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente capitolato; dovranno altresì risultare conformi alle pertinenti norme UNI indicate nei CAM adottati con DM 23/06/2022, n. 254 e, in quanto tali devono essere dotati della dichiarazione di conformità ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche rilasciate da Organismi di valutazione della conformità;

Quanto sopra fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il prodotto di base alle caratteristiche tecniche dichiarate e stabilite in fase di aggiudicazione.

Resta implicito che l'assunzione dei lavori da parte dell'Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle opere, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

Il contratto prevede inoltre l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08.

Art. 2. DURATA

La durata per la fornitura e il montaggio non dovrà avere una durata superiore alle 8 settimane a partire dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Art. 3. IMPORTO

L'importo a base d'asta della fornitura in opera di arredi è di **€. 139.500,00**, di cui **€.1.500,00** per costi di sicurezza (risoluzione interferenze) non soggetti a ribasso ed esclusa IVA.

L'importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 2.500,00, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- operazioni di carico e scarico degli arredi;
- attività di facchinaggio per trasporto al piano;
- montaggio in opera;

Questo importo è scorporato dall'importo soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo da applicare al personale impiegato nella fornitura oggetto del presente appalto, individuato ai sensi dell'allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, è quello relativo al Commercio Terziario. Il codice ATECO è 46.65.



Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di assicurare con la fornitura nei tempi previsti all'art. 2, come primo adempimento contrattuale dovrà di concerto con il referente dell'appalto predisporre e presentare alla stazione appaltante il cronoprogramma della fornitura.

Art. 5. CONTROLLO DELLA FORNITURA IN OPERA

Durante tutto lo svolgimento della fornitura e posa degli arredi, a piena discrezione della Stazione Appaltante, potrà essere seguito da personale di quest'ultima, che verificherà l'esecuzione a regola d'arte della fornitura, dando eventuali indicazioni integrative.

Il Concedente si riserva di svolgere ispezioni non preannunciate, qualora riscontrasse non conformità si procederà all'emissione di un verbale di contestazione, allegando immagini e video, a cui seguirà entro 24 ore un sopralluogo in contraddittorio.

Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Pagamento del 100% dell'importo di affidamento a completamento della fornitura, trasporto (presentare DDT), montaggio e smaltimento previa verifica del corretto funzionamento previa consegna della documentazione a comprova dello smaltimento dell'arredo da sostituire.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a mezzo bonifico bancario nei termini di legge (60 gg data fattura) previa l'emissione della relativa fattura in modalità elettronica, preventivamente autorizzata per iscritto, contenente:

- il numero di ricezione comunicato dalla Stazione Appaltante nell'autorizzazione alla fatturazione
- il CIG e il CUP (se previsto)
- il numero di contratto/ordine

La Stazione Appaltante rientra nel perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment di cui all'art. 3 c. 1 lett. c) del DL 148/2017. Pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art 17 ter DpR 633/1972". 3.

Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 8. CRITERI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDEZZA DELLE PRESTAZIONI

Articolo non applicabile al presente appalto.



Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

I materiali forniti devono avere la marcatura CE. La marcatura deve essere redatta dal produttore dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive, e come richiamato all'art. 1 dovranno altresì risultare conformi alle pertinenti norme UNI indicate nei CAM (Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni) adottati con DM 23/06/2022, n. 254 e, in quanto tali devono essere dotati della dichiarazione di conformità ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche rilasciate da Organismi di valutazione della conformità;

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni previste in appalto, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati da errata esecuzione della fornitura e da quelli provocati dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati durante le prestazioni ordinate effettuate per conto di Brianzacque s.r.l.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del presente appalto; pertanto, risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Il personale resterà a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere idoneo alle attività del presente appalto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione della fornitura, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone con cui verrà in contatto presso gli impianti della Stazione Appaltante, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando Brianzacque S.r.l. (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio Personale dei D.P.I. e dei D.P.C. adeguati alle consegne di cui al presente capitolato, è vietato utilizzare apprestamenti quali ponteggi, passerelle, elevatori e altri mezzi d'opera o attrezzature di altre ditte e fornitori presenti negli impianti della Stazione Appaltante.

Brianzacque chiede inoltre la collaborazione dell'Appaltatore nel segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi elemento critico ad impianti ed attrezzature di proprietà della stessa che potrebbe:

- a) causare un rischio di impatto ambientale negativo, un problema di salute e sicurezza e/o un consumo eccessivo di energia



- b) migliorare l'impatto ambientale, la salute e sicurezza ed il consumo energetico anche se tale elemento non riguarda necessariamente un aspetto direttamente collegato al presente capitolato di appalto.

Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

L'Appalto dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Antecedentemente l'inizio delle forniture, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i., Brianzacque promuoverà Riunioni di Coordinamento durante le quali verranno esposte all'Appaltatore:

- le norme di prevenzione in atto, le procedure del Piano di Emergenza, nonché le norme comportamentali da adottare per l'accesso ai siti di Brianzacque S.r.l.
- procedure di gestione delle interferenze fra l'attività dell'Appaltatore e quelle di Brianzacque S.r.l. e/o quella di altri Appaltatori, mediante la compilazione del DUVRI e di eventuali permessi di lavoro;
- le dotazioni speciali di cui dovrà dotarsi l'Appaltatore previste per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto), il cui costo è già stato valutato dal committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti come previsto nell'all. XV comma 4 del D.lgs. 81/08;
- **Costi della Sicurezza:** i Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni speciali per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati già valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti e riconducibili all'applicazione dell'art. 26 (DUVRI) e del titolo IV – all. XV comma 4 del D.lgs. 81/08, saranno compensati a consuntivo mensile in proporzione all'avanzamento delle forniture effettuate.

A titolo esemplificativo si riportano le attività per le quali vengono compensati i costi della sicurezza di cui all'**allegato sicurezza** del presente capitolato:

- a. apprestamenti di cantiere;*
- b. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;*
- c. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;*
- d. dispositivi di protezione collettiva;*
- e. procedure previste per specifici motivi di sicurezza legate allo specifico intervento o cantiere;*
- f. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- g. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*



I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dell'appalto ed individuano la parte del costo della fornitura da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle società fornitrici.

Eventuali ulteriori procedure ed apprestamenti particolari non previsti nelle stime iniziali che si dovessero rendere necessarie per effettuare lavorazioni riducendo al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi, verranno compensate utilizzando l'elenco prezzi sicurezza, compreso nel "PREZZARIO DI REGIONE EMILIA ROMAGNA 2024".

Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri della sicurezza generali e specifici del fornitore (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque S.r.l. sono compresi nei prezzi contrattuali delle forniture (prezzi unitari o a corpo). Affinché la Stazione Appaltante abbia evidenza di quanto sopra, all'atto dell'affidamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione inerente la sicurezza sul lavoro:

- Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- Copia della lettera di nomina del proprio RSPP;
- Copia della lettera di nomina del Medico Competente;
- Copia della lettera di nomina del R.L.S;
- Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione;
- Elenco del Personale che sarà messo a disposizione per l'appalto in oggetto indicando per ogni persona la qualifica, l'idoneità sanitaria, la formazione effettuata ed in particolare, per il trasporto di merci pericolose, il certificato ADR di formazione dei conducenti (patente ADR);
- Copia delle idoneità sanitarie per le maestranze impiegate;
- Copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici in uso.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a partecipare agli incontri congiunti concordati, finalizzati all'elaborazione dei verbali di sopralluogo o coordinamento ai fini di valutare i rischi interferenti (DUVRI ed eventuali permessi di lavoro);
- al rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I. e D.P.C.);
- all'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro del Committente;
- alla diffusione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;



- alla partecipazione del proprio referente a corsi/incontri organizzati dal Committente per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione dei rischi interferenti emersi durante l'esecuzione dei lavori appaltati. Qualora dovessero insorgere "rischi interferenti" ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante il sopralluogo, come da verbali, si dovrà procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente. Le segnalazioni verranno valutate in contraddittorio con il RSPP di Brianzacque s.r.l. e all'insorgere di nuovi potenziali rischi interferenti durante la prestazione d'opera;
- a dotare il personale di idoneo cartellino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività.

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezzari di riferimento, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Manodopera – Nel compenso contrattualmente previsto sono incluse tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennità e anticipazioni relative al trattamento della manodopera. All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa e fornire l'elenco del personale addetto agli interventi/lavori che potrà accedere alle aree oggetto della lavorazione.
- b) Attrezzi e attrezzature – Tutte le spese per opere provvisorie, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione delle forniture e per sbarramenti, protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, secondo le vigenti normative.
- c) Automezzi (veicoli e furgoni) – Tutte le spese inerenti il trasporto del personale, attrezzatura e materiale dell'Appaltatore.
- d) Oneri accessori – Tutte le spese e i relativi costi per vitto, alloggio, trasferimenti A/R del personale e delle attrezzature tra i vari impianti e le sedi dell'Appaltatore sono a carico dell'Appaltatore.
- e) Condotta e assistenza tecnica – L'Appaltatore dovrà comunicare a Brianzacque S.r.l. il nominativo dei propri responsabili tecnici delegati alla supervisione delle forniture, autorizzati alla ricezione delle richieste del Committente e a disporre di conseguenza della manodopera,



dei materiali e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione delle prestazioni.

- f) Custodia e sorveglianza – Tutte le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali e delle attrezzature in deposito per l'esecuzione dei lavori, curando che gli stessi non vengano danneggiati o manomessi e restando responsabile di danni eventuali per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli e di furti a materiali e attrezzi di proprietà in deposito, essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte di Brianzacque S.r.l. Non saranno ammessi, se non debitamente autorizzati dal competente settore di Brianzacque S.r.l., depositi di materiali, attrezzi, macchinari e veicoli in cortili, edifici e vani in genere. I depositi autorizzati dovranno, in ogni caso, essere rimossi a cura e spese dell'Appaltatore anche a semplice richiesta verbale dei Responsabili dei Settori interessati.
- g) Materiale a consumo – I compensi unitari contrattualizzati si intendono comprensivi del costo di tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire le forniture.
- h) Carico e scarico materiali – Saranno a carico dell'Appaltatore lo scarico materiali, il trasporto a piè d'opera.
- i) Comunicazione di servizio – Messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.
- j) Ulteriori spese – Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare in cantiere devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura e dei materiali; Brianzacque non sarà in alcun modo responsabile per furti o danni a carico di attrezzature / materiali ancorché custoditi nella propria proprietà.

Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio preposto che assolverà il ruolo di coordinamento delle maestranze durante il servizio affidate col presente Appalto e a cui la Stazione Appaltante potrà comunicare tempestivamente eventuali disguidi o anomalie del servizio.

Il preposto dovrà in modo continuativo assicurare il costante collegamento con Brianzacque S.r.l., nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle apparecchiature impiegate, l'utilizzo di macchine e attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nell'eseguire i servizi oggetto del presente appalto.



Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Produzione rifiuti

In conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'Appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, nonché delle registrazioni a norma di legge.

I rifiuti dovranno essere trasportati in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente. Nel caso in cui si effettui il trasporto con propri mezzi dei rifiuti generati presso il cantiere, dovrà risultare autorizzato alla sezione trasporto in conto proprio dell'Albo gestori ambientali (Cat.2bis). Ad attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti l'Appaltatore dovrà inviare copia della quarta copia del formulario e registro carico/scarico nonché, ove applicabile, il RENTRI a Brianzacque e nel caso di conferimenti dalla sede dell'Appaltatore all'impianto di destino cumulativi, una dichiarazione dell'Appaltatore attestante che i rifiuti provenienti dalle manutenzioni in oggetto sono ivi compresi.

Art. 18. PENALITÀ

I ritardi saranno soggetti alla penale calcolata in misura giornaliera dello 0,5 dell'importo contrattuale, dopo le 8 settimane, sino ad un massimo del 10% del contratto. La fine dei montaggi sarà considerata al termine dei lavori e del collaudo nel lato ovest, solo su questa parte di montaggi potranno essere tollerati 3 giorni di ritardo. Gli orari di lavoro nella palazzina saranno dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.

Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, con le modalità dell'art. 106 del medesimo Codice. Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in



materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo non applicabile

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla Stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;



- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la



sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 26. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 27. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 28. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

- Capitolato tecnico all. 1
- Pianta arredo all. 2
- Modello offerta all. 3
- Avviso
